

Originale

Ordinanza Sindacale

N. **000040** data **06/10/2023**

Classifica

Oggetto: OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEI CANI SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PAVIMENTATE E RELATIVI MANUFATTI.

Il Sindaco

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini, determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, sui monumenti, su altri elementi di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a pregiudicare il pubblico decoro, deturpare gli spazi pubblici e privati e determinare il rilascio di sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

CONSIDERATO che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

VALUTATO che non è sempre possibile governare e prevedere con tempestività il comportamento del cane, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide e che quindi occorre spesso provvedere successivamente alla rimozione e pulizia delle stesse al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori, in maniera tale da mantenere il decoro cittadino;

RITENENDO non sufficientemente definite all'art. 9 – “*Detenzione degli Animali – Atti Vietati*”- del Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali del Comune di San Benedetto del Tronto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 116/2007, le modalità di comportamento del conduttore del cane, in caso di deiezioni liquide di quest'ultimo ;

RILEVATO che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui, mobili o immobili, è un comportamento sanzionato anche al livello penale;

ATTESO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dall'animale, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o di altri contenitori facilmente ricaricabili contenenti acqua semplice (senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti) da versare all'occorrenza sopra le stesse;

CONSIDERATO che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza, senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

RICORDATA la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015

RITENUTO necessario, per le anzidette motivazioni, adottare un provvedimento volto alla salvaguardia della salute pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dal richiamato all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali del Comune di San Benedetto del Tronto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro conduzione o custodia, fermo restando quanto prescritto dal Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali del Comune di San Benedetto del Tronto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 116/2007 di:

-provvedere immediatamente alla pulizia, oltre che delle deiezioni solide come già disposto dalle norme di cui al predetto regolamento, anche delle deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico pavimentate e relativi manufatti, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali ed ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori contenenti acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti, da utilizzare per il dilavamento delle deiezioni liquide dell'animale;

-effettuare le operazioni di pulizia delle deiezioni liquide prodotte dai cani versando una adeguata quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle stesse, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici;

-il contenitore di cui sopra , con una congrua quantità di acqua, dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, attrezzature ludiche ed elementi di arredo urbano;

DISPONE

- che ai sensi dell'art. 7-bis, d. lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, impossibilitate all'effettuazione delle operazioni di pulizia di che trattasi, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

INFORMA

- che, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;

Il Sindaco

SPAZZAFUMO ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto Ordinanza Sindacale

Id.41 <i>data</i> 06/10/2023	Oggetto:OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEI CANI SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PAVIMENTATE E RELATIVI MANUFATTI.
---------------------------------	--

VISTO: IL DIRIGENTE
BELLUCCI MAURO